

S. 197 / Nr. 41 Zollgesetz (i)

BGE 76 IV 197

41. Sentenza della Corte di cassazione penale 30 giugno 1950 nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro Trovesi.

Seite: 197

Regeste:

Art. 76, cifra 2 LD: L'omessa dichiarazione alla dogana di merci sottoposte a limitazioni per l'esportazione non è solo tentativo, bensì consumazione del reato d'infrazione ai divieti.

Art. 76 Ziff. 2 Z. G. Wer es unterlässt, Ausfuhrbeschränkungen unterliegende Waren beim Zollamt anzumelden, begeht vollendeten, nicht bloss versuchten Bannbruch.

Art. 76 ch. 2 LD. Lorsque des marchandises soumises à des restrictions d'exportation ne sont pas déclarées, l'infraction de trafic prohibé est consommée et non seulement tentée.

A. - In data 8 novembre 1949 Mario Trovesi si presentava, con la sua automobile, al varco di Stabio-confine diretto in Italia. Alla domanda, se avesse merci da dichiarare alla dogana, rispose di non aver nulla, poi si recò in un vicino negozio a comperare delle sigarette. Quando fu di ritorno, la guardia doganale gli chiese di aprire il cofano posteriore dell'automobile, volendo controllare a fondo quel ripostiglio. Vistosi scoperto, il Trovesi dichiarò alla guardia di avervi nascosto della streptomina e mostrò un permesso di esportazione per 3000 fiale di questo medicinale. Il controllo dell'automobile permise di scoprire 1020 fiale di streptomina, un pacco di altri medicinali e 36 paia di calze. In sede d'inchiesta, il Trovesi confessò che nel novembre aveva già esportato di contrabbando, servendosi del nascondiglio praticato nella sua automobile, altre 1980 fiale di streptomina.

B. - 1117 dicembre 1949, la Direzione generale delle dogane notificò al Trovesi di avergli inflitto una multa di 9605 fr., pari ad una volta il valore della merce esportata di contrabbando od omessa di dichiarare, più le spese di procedura. L'incolpato fece opposizione alla decisione

Seite: 198

amministrativa e chiese di essere giudicato dal tribunale competente.

C. - Con sentenza 10 maggio 1950 la Corte delle Assise pretoriali del Distretto di Mendrisio dichiarò il Trovesi colpevole d'infrazione ai divieti per avere esportato clandestinamente 1980 fiale di streptomina, come pure di tentativo di esportazione clandestina di altre 1020 fiale, di un pacco di medicinali e di 36 paia di calze. Essa lo condannò, per il primo reato, ad una multa di 2970 fr.; per il secondo reato, ad una multa di 917 fr., oltre le spese amministrative e giudiziarie. La sentenza è motivata in compendio come segue:

L'esportazione di contrabbando delle 1980 fiale di streptomina costituisce reato d'infrazione dei divieti a norma dell'art. 76 della legge sulle dogane, l'esportazione di detta merce essendo autorizzata soltanto dietro speciale permesso, di cui il Trovesi non si è valso. Tenuto conto delle peculiari circostanze del caso e del fatto che un'attività professionale o abituale di contrabbando dell'accusato non è sufficientemente provata appare equo di commisurare la multa alla metà del valore della merce. Per quanto concerne le 1020 fiale e le altre merci che il Trovesi ha tentato di esportare clandestinamente, valgono le considerazioni genericamente esposte per il primo reato, con la restrizione però che non si tratta di reato consumato, ma solo di reato tentato. L'art. 80 della legge sulle dogane dispone che il tentativo è punito con una pena più mite che il delitto consumato; conviene perciò fissare la multa, non alla metà, ma ad un quarto del valore della merce.

D. - Il Ministero pubblico della Confederazione si è aggravato alla Corte di cassazione del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza querelata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Considerando in diritto:

1.- in virtù dell'art. 268 PPF il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale è ammissibile contro le

Seite: 199

sentenze dei tribunali che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale. Secondo l'art. 14 della legge ticinese di procedura per le contravvenzioni, il ricorso per cassazione è proponibile segnatamente quando:

«la sentenza abbia pronunciato una pena diversa da quella comminata dalla legge alle contravvenzioni di quella determinata specie/) sia stato erroneamente ritenuto che il fatto imputato non costituisce contravvenzione...

Il primo giudice ha ammesso che i fatti avvenuti 18 novembre 1949 a Stabio costituiscono contravvenzione e, pur avendovi ravvisato soltanto un «tentativo di esportazione clandestina», ha pronunciato la pena nell'ambito previsto dall'art. 77 della legge sulle dogane (LD) per le contravvenzioni di quella determinata specie. Poiché non ricorre uno dei titoli di cassazione summenzionati, il gravame alla Corte di cassazione del Tribunale federale è ricevibile.

2.- Il ricorrente scorge la violazione del diritto federale nel fatto che il primo giudice ha ritenuto 8. carico del convenuto, per quanto riguarda l'occultamento e l'omessa dichiarazione delle merci in data 8 novembre 1949, solo un tentativo di reato, mentre egli si è reso colpevole di reato consumato a norma dell'art. 76, cifra 2 LD.

Risponde del reato previsto dall'art. 76 LD «chi contravviene ai divieti o alle limitazioni vigenti per l'importazione, l'esportazione o il transito...» (prima frase del disposto menzionato). Delle molteplici figure che può assumere l'infrazione ai divieti (cifra 1-6 del medesimo articolo), quella contemplata dalla cifra 2 si verifica «omettendo totalmente o parzialmente di dichiarare, occultando o dichiarando inesattamente all'ufficio doganale merci vietate o sottoposte a limitazioni, introdotto dalla via doganale durante le ore di servizio». Invero, il testo italiano della legge, a differenza di quello tedesco é francese, parla unicamente di merci «introdotte»; questo termine esprime però impropriamente il pensiero del legislatore. Il disposto

Seite: 200

della cifra 2 si rannoda a quello della prima frase dell'art. 76, sopra riferita, la quale menziona espressamente l'infrazione ai divieti e alle limitazioni per l'importazione, l'esportazione e il transito. E quindi indubbio che la fattispecie della cifra 2 concerne tanto le merci importate («introdotte»), quanto quelle esportate o di transito (cf. anche gli art. 6 e 30 LD).

Il reato di cui all'art. 76, cifra 2 LD consiste nel fatto di chi occulta e non dichiara alla dogana merci vietate o sottoposte a limitazioni. L'occultamento e l'omessa dichiarazione non sono tentativo, bensì consumazione del reato. Esso si perfeziona, quand'anche la merce non abbia varcato il confine, e sussiste, ancorché il colpevole, vistosi scoperto, si decida a dire la verità. Nella fattispecie è pacifico che il Trovesi ha occultato ed ommesso di dichiarare delle merci sottoposte a limitazioni; così facendo, egli ha consumato il reato d'infrazione ai divieti previsto dal disposto testé menzionato.

3.- Il primo giudice ha commisurato la multa alla metà del valore della merce esportata clandestinamente e ad un quarto del valore di quella tentata di esportare. La mitigazione della pena per il secondo reato viola il diritto federale. L'art. 80, cp. 1 LD, invocato per giustificare la riduzione della multa dalla metà ad un quarto del valore della merce, non è applicabile, poiché il Trovesi si è reso colpevole, non di reato tentato, bensì di reato consumato.

La sentenza querelata è però censurabile, sempre sotto l'angolo del diritto federale, anche perché non ha ritenuto a carico del Trovesi la circostanza aggravante della perpetrazione professionale o abituale di reati doganali (art. 82, cifra 2 combinato con l'art. 77, cp. 3 LD). Il primo giudice ha accertato che il convenuto ha ripetutamente trasgredito alla legge sulle dogane. Questa reiterazione di fatti punibili, che lascia riconoscere nel Trovesi l'inclinazione deliberata al reato contravvenzionale, basta per ammettere la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 82, cifra 2 LD e per giustificare l'applicazione dell'art. 77,

Seite: 201

cp. 3 LD. Nella commisurazione della pena dovrà quindi esser tenuto conto anche dell'abitudine nel delitto dimostrata dal convenuto.

La Corte di cassazione pronuncia:

Il ricorso è accolto. La sentenza querelata è annullata e gli atti sono rinviati alla giurisdizione cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi